



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 28 giugno 2012 n.67

## Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e più precisamente:*

- *la necessità di favorire ed incentivare sotto il profilo fiscale, i processi di riorganizzazione aziendale e concentrazione ed aggregazione dei soggetti operanti nel settore finanziario finalizzati al superamento delle attuali criticità del settore e nel contempo propedeutici ad un rafforzamento e rilancio delle medesime imprese;*
- *l'urgenza di introdurre tempestivamente norme straordinarie finalizzate ai predetti obiettivi, nelle more dell'entrata in vigore della riforma tributaria,;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 26 giugno 2012;*

*Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:*

## **INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA FINANZIARIO**

### **Articolo Unico**

I conferimenti di beni o aziende o rami di azienda a favore di altre società sammarinesi appartenenti allo stesso gruppo, effettuate nell'esercizio 2012, quando il conferente è società sammarinese di cui alla Legge 17 novembre 2005 n. 165, non costituiscono fine speculativo e pertanto l'eventuale plusvalenza è esente ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito di cui alla Legge 13 ottobre 1984 n. 91.

L'avviamento determinato a seguito delle operazioni di cui al comma precedente è deducibile e regolato dalle disposizioni di cui al Decreto 20 gennaio 1986 n. 3.

Le perdite maturate dalla società conferitaria negli ultimi tre esercizi anteriori alla data di conferimenti di beni o aziende o rami di azienda ricevuti da altre società sammarinesi appartenenti allo stesso gruppo, quando trattasi di società sammarinesi di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165, e non già utilizzate fiscalmente, potranno essere integralmente portate in deduzione dal reddito imponibile nei dieci esercizi successivi.

L'atto di conferimento di beni o aziende o rami di azienda a favore di altre società sammarinesi di cui alla Legge 17 novembre 2005 n. 165, appartenenti allo stesso gruppo e stipulati

dopo l'entrata in vigore del presente decreto ed entro la data del 31 dicembre 2012, in deroga alla Legge 25 ottobre 1981 n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, è sottoposto ad imposta di registro nella misura fissa pari ad €1.200,00 e di trascrizione e voltura nella misura dello 0,10% ciascuna.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 giugno 2012/1711 d.F.R*

I CAPITANI REGGENTI  
*Maurizio Rattini – Italo Righi*

p. IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Il Segretario di Stato*  
*Antonella Mularoni*